

**CAPITOLATO SPECIALE – PARTE AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PRESSO LA ZONA INDIVIDUATA PER LA COSTRUZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN VIA DELLA MALPENSADA - TRENTO – PROGETTO SAN BARTOLAMEO BLOCCO G**

CIG: indicato nel provvedimento di affidamento  
CUP: H65G2200000006

CPV di riferimento: 90722300-7 - Servizio di bonifica di terreni (riferito a consulenza, analisi e risanamento del suolo)

**Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di bonifica presso la zona individuata per la costruzione della residenza universitaria in via della Malpensada, c.d. Progetto San Bartolameo Blocco G, comprensiva di:
  - predisposizione DUB (Documento unico di bonifica bellica) e attestato di bonifica con supporto alle autorità competenti e oneri di collaudo;
  - mobilitazione e smobilitazione mezzi e personale;
  - bonifica superficiale terrestre a m -1,00 dal p.c.;
  - bonifica profonda oltre a m -1,00 dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia o ghiaia compatta, come da prescrizioni bonifica campi minati;
  - (eventuale) scavi a carattere b.c.m. con vaglio del materiale, eseguiti con mezzo meccanico, nel limite massimo di MC 500,00;
  - (eventuale) scavi a mano di avvicinamento, nel limite massimo di MC 2,00.
2. Nell’oggetto dell’appalto, oltre alle prestazioni di cui al comma precedente rientrano la predisposizione del Piano di Sicurezza, l’elaborazione del progetto di bonifica bellica, la comunicazione alle autorità competenti del rinvenimento di eventuali ordigni, la redazione dell’attestato di bonifica bellica terrestre.
3. Nello svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento l’Operatore economico dovrà avvalersi esclusivamente di personale specializzato in possesso di brevetto B.C.M.

**Art. 2 – Obblighi a carico dell’Operatore economico**

1. L’Operatore economico, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 5.

In particolare l’Operatore economico è tenuto a:

- predisporre il Piano di Sicurezza,
- elaborare il Progetto di Bonifica Bellica,
- comunicare eventuali rinvenimenti di ordigni alle competenti autorità,
- redigere l’attestato di Bonifica Bellica Terrestre e tutto quanto altro di competenza finalizzato alla intrapresa dell’intervento principale.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme speciali che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.

### **Art. 3 – Obblighi a carico della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante provvede ad assicurare il necessario momento informativo finalizzato alla programmazione del servizio e a fornire ogni istruzione di dettaglio eventualmente necessaria ai fini dell'esecuzione del servizio, in particolare è onere della stessa:
  - garantire l'accesso ed operatività al cantiere, con ottenimento di eventuali permessi;
  - asportare vegetazione di ogni tipo e materiale di demolizione eterogeneo presente in area cantiere;
  - scarificare preventivamente il manto stradale o eliminare piano fondazioni, preliminarmente alle operazioni di bonifica;
  - caricare, allontanare e conferire a discarica eventuali materiali che risultino provenienti da scavo e di ogni rifiuto anche correlato a qualsiasi problematica di carattere ambientale, archeo, statico e forestale, comprese pratiche e/o procedure di legge;
  - mettere a disposizione dei punti topografici di riferimento necessari per la corretta esecuzione dei lavori, con picchettamento dell'area ed eventuale recinzione ove necessario;
  - occuparsi di opere provvisorie o di ripristino necessarie per la sicurezza del cantiere (cartellonistica, movieri, recinzioni, etc..);
  - segnalare ed eventualmente scoprire condutture e/o tubazioni dei sottoservizi presenti nell'area da bonificare, con comunicazione necessario franco di sicurezza e garanzia di manleva a favore dell'Operatore economico contro eventuali conseguenze da errori di tracciamento;
  - garantire l'esecuzione del servizio in orario diurno e in giorni lavorativi;
  - gestire gli apprestamenti per eventuali ritrovamenti di ordigni.

### **Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del Codice Civile;

i) le specifiche normative sulla bonifica di ordigni bellici nonché circolari del Ministero della Difesa;

l) la Direttiva tecnica bonifica bellica sistemica terrestre (GEN-BST-001 Ed 2025) relativa alle condizioni esecutive;

m) le direttive tecniche impartite dall’Autorità Militare competente per territorio;

n) il DUB (Documento Unico di Bonifica).

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d’appalto- parte amministrativa;

a.2) l’offerta economica dell’Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) il DUVRI, qualora si individuino oneri della sicurezza interferenziali prima della stipula del contratto.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

#### **Art. 6 – Durata del contratto**

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di giorni sessanta.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato, previo accordo tra le parti.

3. Il servizio di Bonifica Bellica Sistemica avrà termine con l'emissione dell'Attestato comprovante le lavorazioni eseguite con lo svincolo di responsabilità da parte della Stazione appaltante in merito alla presenza in area bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici.

#### **Art. 7 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il prezzo a base di affidamento pari a complessivi euro 23.700,00 viene suddiviso in:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) predisposizione DUB (Documento unico di bonifica bellica) e attestato di bonifica con supporto alle autorità competenti e oneri di collaudo   | euro 2.700,00  |
| b) mobilitazione e smobilitazione mezzi e personale  | euro 3.500,00  |
| c) bonifica superficiale terrestre a m -1,00 dal p.c. e bonifica profonda oltre a m -1,00 dal p.c. e comunque fino a rifiuto di roccia o ghiaia compatta, come da prescrizioni bonifica campi minati | euro 17.000,00 |
| d) oneri sicurezza aziendali   | euro 500,00    |

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l'opzione di richiedere servizi aggiuntivi fino ad un massimo di euro 15.000,00 qualora si ritengano necessari ulteriori scavi dovuti alla riscontrata presenza di diffuse infestazioni magnetiche.

#### **Art. 8 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

#### **Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il (DEC) direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

#### **Art. 9 bis – Esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico al termine dell'esecuzione del servizio, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

4. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 13 – Controllo sull'esecuzione del contratto**

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 14 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

### **Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Art. 16 – Subappalto**

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del presente capitolato da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale nel rispetto del disposto dell'articolo 19 del presente capitolato.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

6. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 16 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti**

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

### **Art. 17 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto d'appalto spettano condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dell'eventuale Contratto Integrativo Provinciale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato in via prevalente sul territorio provinciale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, individuato quale contratto di riferimento. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, il contratto di riferimento (CCNL ed eventuale CCPL) individuato per le prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (CCNL F015).

3. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato al comma 2 del presente articolo. È consentita l'applicazione di CCNL ed eventuale CCPL, diversi da quello di riferimento, purché si tratti di un contratto di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. In quest'ultima ipotesi devono essere corrisposte durante l'esecuzione dell'appalto, se dovute, le condizioni economiche minime (c.d. indennità di appalto) e garantite, se dovute, le condizioni normative minime previste dalla deliberazione n. 251 di data 24 febbraio 2026 e di seguito specificate.

### **Art. 19 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

Omissis.

### **Art. 20 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati**

Omissis

### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, oltre alle specifiche normative relative al servizio oggetto del presente provvedimento.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

#### **Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

Omissis

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".

b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati di Opera Universitaria per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e il CUP.

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall’Amministrazione.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell’Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l’Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

3. L’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

4. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio.

#### **Art. 27 – Penali**

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1,5 per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di Euro 1.500,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell’inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l’Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere

a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 27 bis – Penali per obblighi specifici PNRR**

Omissis

#### **Art. 27 ter – Clausola di forza maggiore**

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni; epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

#### **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) il mancato rispetto di quanto offerto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- h) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore.

3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora si dovesse addivenire ad aggiudicazione con riguardo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante formale comunicazione all'operatore economico da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.
4. In caso di recesso l'operatore economico è tenuto indenne mediante il pagamento delle prestazioni dallo stesso già eseguite.

### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) )

(Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Opera Universitaria (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Opera Universitaria (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Opera Universitaria (...).”.

3. L'Operatore economico deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

3. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, che trova applicazione anche al personale degli enti pubblici strumentali della Provincia, e quindi al personale di Opera Universitaria, e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi

a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. L'Affidatario si impegna, ai sensi del Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.